

ALL. A

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DI SUSSIDI,
CONTRIBUTI E SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 115 DEL 30-11-98

IL SEGRETARIO GENERALE
D. 000 N. 

Indice

CAPITOLO I

Norme generali **Pag. 2**

CAPITOLO II

Assistenza economica **Pag. 4**

CAPITOLO III

Assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti **Pag. 7**

CAPITOLO IV

Servizi integrativi alla famiglia **Pag. 10**

CAPITOLO V

Servizi per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione **Pag. 16**

CAPITOLO VI

Disposizioni finali **Pag. 17**

CAPITOLO I

Norme Generali

Art. 1

Definizione

Il presente regolamento disciplina la concessione di sussidi, contributi e servizi socio-assistenziali entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 2

Soggetti assistibili

Gli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 1 sono rivolti ai cittadini italiani nonché agli stranieri ed agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti, dagli accordi internazionali e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Le prestazioni e le attività di emergenza e di pronto intervento possono eccezionalmente estendersi anche alle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi) che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

Art. 3

Natura e durata dei benefici

Sono previste sovvenzioni in denaro e servizi socio-assistenziali.

Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario.

Le prime ed i servizi socio assistenziali possono avere una durata non superiore ad un anno ed il loro eventuale rinnovo va autorizzato con provvedimento formale.

Art. 4

Competenza

I provvedimenti di concessione dei benefici sono stabiliti dal settore competente nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5

Tipologia dei servizi socio-assistenziali

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti forme:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti;
- d) servizi di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap;
- e) servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica per minori in situazioni di gravi difficoltà sociale e/o portatori di handicap;
- f) affido di minori a famiglie e/o a comunità educative assistenziali;
- g) soggiorni climatici estivi per anziani;
- h) borse lavoro per portatori di handicap;
- i) servizio di telesoccorso;

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 115 DEL 30-11-88

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balducci

CAPITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 6

Forme di erogazione

L'assistenza economica di base può essere erogata in forma continuativa, a garanzia del minimo vitale, o una-tantum per esigenze straordinarie.

Art. 7

Beneficiari di assistenza economica continuativa

Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare, con reddito inferiore ai parametri annualmente fissati dalla Giunta Comunale, su proposta del servizio assistenza.

Entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi sono destinati prioritariamente ai soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti, in ordine di priorità:

- persone con grave handicap psicofisico;
- persone anziane;
- persone con gravi problemi di devianza e di emarginazione;
- minori;
- persone con gravi problemi di salute o altre situazioni di difficoltà.

L'intervento economico è commisurato al reddito del richiedente e del nucleo familiare a cui appartiene e, comunque, non può essere superiore ai parametri fissati dalla Giunta Comunale.

I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà di usufrutto.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

L'intervento economico continuativo è consentito per la durata massima di 6 mesi, rinnovabile nei casi di particolari gravità nei confronti di anziani indigenti e di adulti con gravi handicaps psicofisici.

I soggetti beneficiari delle prestazioni hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata

composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda.

Art. 8

Assistenza economica straordinaria

L'intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato una sola volta nell'arco dell'anno solare, con importo uguale o inferiore a quello fissato dalla Giunta o in rate il cui totale non superi il massimale suddetto.

L'intervento a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili viene erogato per spese riguardanti:

- riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e inabili;
- cumulo arretrati affitto abitazione;
- cumulo bollette utenze acqua, luce, gas, telefono;
- acquisto protesi dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- trasloco;
- spese scolastiche inerenti alla scuola dell'obbligo, comprensive anche delle spese di trasporto degli alunni;
- lavori di manutenzione in alloggi per anziani ed inabili;
- spese per trasporto salme.

Sono consentite erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nel suddetto elenco qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione che richiedano consistenti interventi per eliminare condizioni di rischio e riequilibrare bilanci dissestati. Tali proposte, inoltrate dal servizio assistenza, sono esaminate ed approvate dalla Giunta.

Inoltre, per casi di particolare bisogno, è consentita l'erogazione di buoni pasto presso le mense gestite dall'Ente ed altri interventi che l'Amministrazione Comunale vorrà attivare secondo la situazione contingente.

Art. 9

Procedura per l'erogazione dell'assistenza economica:

Domanda

L'ammissione ai servizi ed alle prestazioni socio assistenziali viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo, predisposto dal servizio assistenza, riportante la composizione familiare, il reddito percepito da ogni componente e la situazione abitativa.

Nell'ambito dell'istanza il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente regolamento per l'ammissibilità alle prestazioni assistenziali.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

Art. 10

Riscossione interventi assistenziali

L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda.

Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente, purché incluso nel modello di richiesta.

Art. 11

Delega per la riscossione

La delega per la riscossione dell'intervento assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello di richiesta è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

La delega deve essere redatta su apposito modulo.

Art. 12

Termine del procedimento

Il procedimento per gli interventi assistenziali deve concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data della domanda o dall'inizio d'ufficio del procedimento.

In caso di ulteriore approfondimento il termine può essere prorogato per ulteriori 30 giorni previa comunicazione all'interessato da parte del responsabile del procedimento delle motivazioni che hanno comportato ritardo.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 117 DEL 30-11-98

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balducci

CAPITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI

Art. 13

Condizioni di ammissibilità

Il presente intervento ha lo scopo di soddisfare un'esigenza primaria, quale la tutela della salute, di una fascia di popolazione più esposta al bisogno e che si trova in stato di indigenza.

Hanno titolo alla prestazione economica a parziale rimborso delle spese sanitarie sostenute per medicinali e accertamenti diagnostici i cittadini residenti nel Comune di Cagliari con reddito pari od inferiore ai parametri indicati nell'art. 15, che non usufruiscono di esenzione dal pagamento del ticket sanitario, purché non proprietari di beni immobili oltre la casa di propria abitazione.

Art. 14

Modalità di accesso all'intervento

Per l'ammissione alla fruizione dell'assistenza economica per spese sanitarie, il richiedente deve presentare ogni anno domanda, su apposito modulo, corredata della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la situazione reddituale ed economica e lo stato di disoccupazione;
- ogni altra documentazione utile a dimostrare lo stato di indigenza.

L'ufficio competente esamina la documentazione e su determinazione del responsabile del servizio formula un elenco di persone aventi titolo alla prestazione per l'anno in corso.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 115 DEL 30-11-98

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balducci

Art. 15

Parametri economici per lo stato di indigenza

Per poter fruire dei sussidi sono considerati indigenti le persone appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito complessivo non superiore ad una pensione sociale maggiorata del cinquanta per cento per il primo componente la famiglia.

Il limite massimo di reddito di cui al precedente comma sarà incrementato del trenta per cento per il primo familiare e di £. 1.500.000 annue per ogni ulteriore persona.

Dagli interventi di cui al precedente art. 13 saranno esclusi, in ogni caso, coloro che pur dichiarando redditi nei limiti di cui ai precedenti commi:

- a) versino in condizioni socio economiche;
- b) conducano un tenore di vita;
- c) postergano beni mobili od immobili non rilevabili ai fini fiscali;

tali che inducano ad escludere che possano essere considerati "indigenti"

Le decisioni relative a quanto previsto al precedente comma, verranno adottate dalla commissione di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Al fine della determinazione dei parametri reddituali di cui ai commi 1 e 2 verranno conteggiate le entrate economiche di tutti i componenti il nucleo familiare costituito dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

Dal reddito vanno detratte le spese per il canone di affitto e le spese condominiali.

Art. 16

Procedimento per l'erogazione del contributo

Il richiedente ammesso a fruire delle prestazioni in parola, a seguito dell'esame della documentazione di cui all'art. 14 da parte dell'Ufficio competente, onde aver titolo alla liquidazione del rimborso delle spese sanitarie, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) per farmaci:
 - prescrizione del farmaco da parte del medico curante;
 - scontrini fiscali rilasciati dalla farmacia;
- b) per esami di laboratorio:
 - prescrizione del medico curante;
 - ricevuta fiscale delle spese sostenute.

Sono escluse dai rimborsi le spese per:

- alimenti dietetici;
- materiale igienico-sanitario;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Baiducci

- protesi oculistiche e dentarie.

La documentazione di spesa dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla sua data di emissione.

La cifra annua rimborsabile non potrà superare i massimali che saranno fissati dalla Giunta comunale.

Solo in casi del tutto eccezionali i massimali di cui sopra possono essere superati, su documentazione medica attestante particolari patologie (esempio: malati terminali, AIDS, trapiantati ecc.).

La domanda, completa della documentazione, viene esaminata dall'ufficio competente che provvede all'istruttoria e che determina l'importo dell'intervento economico in rapporto ai parametri e trasmessa al responsabile del servizio per l'emissione delle competenti determinazioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 115 DEL 30-11-98

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balducci

CAPITOLO IV

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA

Art. 17

Principi generali

I servizi integrativi sono quei servizi rivolti a consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia, nel proprio ambiente, al fine di tutelare lo sviluppo della propria personalità.

Tra questi si collocano:

- *il servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap;*
- *Il servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica per minori in situazioni di gravi difficoltà e/o portatori di handicap;*
- *l'affido di minori a famiglie e/o a comunità educative assistenziali*
- *soggiorni climatici estivi per anziani;*
- *borse lavoro per portatori di handicap;*
- *il servizio di telesoccorso.*

Art. 18

Assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei famigliari che per particolari bisogni di ordine socio - assistenziale, permanenti o temporanei, hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative alla cura della persona, alla vita di relazione ed al governo della casa.

Scopo del servizio è quello di favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

1. aiuto domestico (acquisto del cibo ed eventuale preparazione dei pasti, lavaggio e stiratura della biancheria, governo della casa e commissioni varie ecc.);
2. aiuto sociale (accompagnamento a visite mediche o terapie, passeggiate, commissioni riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con il medico curante e altri operatori sanitari ecc.);
3. aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali, di vicinato, a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero ecc.).

L'amministrazione comunale attiva forme di collaborazione con l'A.S.L., anche attraverso protocolli di intesa, nonché con organismi ed associazioni di volontariato, per fornire un adeguato livello di assistenza a domicilio.

Art. 19

requisiti e criteri per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap

Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i seguenti cittadini residenti nel comune di Cagli:

- anziani (da 60 anni in poi per le donne e da 65 anni in poi per gli uomini) in condizioni di autosufficienza ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale e sociale;

- adulti portatori di handicap;
- inabili.

Il reddito non costituisce criterio discriminante per l'ammissione, ma solo per la costituzione dell'eventuale quota parte di contribuzione alle spese del servizio. A parità di bisogno viene però data priorità alle situazioni con reddito meno elevato.

Costituiscono criteri per la valutazione della gravità dei casi proposti i seguenti parametri, in ordine di priorità:

- condizioni di salute;
- condizioni di solitudine;
- condizioni sociali relazionali.
- età.

Art. 20

Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e procedure per l'ammissione

I cittadini interessati al servizio di assistenza domiciliare rivolgono domanda al servizio assistenza del Comune allegando la seguente documentazione:

- certificato medico;
- autocertificazione attestante la situazione reddituale ed economica rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- stato di famiglia (acquisito d'ufficio dal servizio assistenza).

La domanda va completata con l'indicazione delle ore di servizio settimanale richieste, dell'orario in cui il servizio dovrebbe preferibilmente svolgersi e la disponibilità al pagamento del contributo orario che l'utente dovrà corrispondere in base al proprio reddito.

Le domande sono istruite dall'ufficio assistenza e le relative ammissioni sono disposte con provvedimento del Responsabile del servizio.

Per situazioni urgenti ed in presenza di disponibilità di ore, l'Assistente Sociale presenta la richiesta al Responsabile del servizio per l'inserimento immediato, in attesa dell'espletamento della normale procedura di ammissione.

Art. 21

Modalità economiche di erogazione del servizio di assistenza domiciliare

Per la prestazione del servizio di assistenza domiciliare viene richiesto all'utente una contribuzione oraria in base al reddito percepito, determinata dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate su proposta del servizio assistenza.

Art. 22

Servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica per minori in situazioni di gravi difficoltà e/o portatori di handicap

Il servizio di assistenza educativa e scolastica è finalizzato ad integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto-dovere dell'educazione dei figli ed è costituito da un complesso di interventi rivolti ai minori con handicap o in difficoltà, per favorirne lo sviluppo armonico e l'integrazione scolastica sostenendo, nel contempo, la famiglia ed il suo ruolo specifico.

La prestazione viene erogata a domicilio o presso i plessi scolastici da educatori, secondo un progetto educativo e di recupero e/o tutela predisposto dal servizio sociale del Distretto dell'A.S.L. e realizzato dall'educatore secondo le modalità e i tempi definiti dal programma di lavoro che è costantemente verificato dall'Assistente sociale.

L'ammissione al servizio avviene a seguito di segnalazione del servizio sociale del Distretto dell'A.S.L. ed è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio assistenza.

Art. 23

Affido di minori a famiglie o a comunità educatrici o assistenziali

Il servizio è rivolto ai minori che sono temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo i quali possono essere affidati da altra famiglia al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'affido, attivato su segnalazione del servizio sociale del Distretto dell'A.S.L., è regolato dal Titolo I della legge 4 maggio 1983, n. 184 riguardante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

Art. 24

Soggiorni climatici estivi per anziani

Il servizio è rivolto a realizzare interventi socio-ricreativi attraverso l'aggregazione di anziani in contesti residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

Le località sono annualmente individuate in zone turistiche e termali.

il numero dei partecipanti viene definito dall'Amministrazione comunale in rapporto alle disponibilità di bilancio.

Possono fruire dei soggiorni estivi i cittadini residenti con più di 65 anni di età autosufficienti o parzialmente autosufficienti, questi ultimi purché accompagnati.

L'accesso al servizio è regolato da una graduatoria stilata tenendo conto dei seguenti parametri:

- ammontare del reddito;
- fruizione del servizio negli anni precedenti;
- età;
- persone sole.

Il costo sociale del servizio è rapportato al reddito percepito secondo criteri fissati annualmente dall'Amministrazione comunale.

Art. 25

Centri di aggregazione giovanile

Per affrontare il problema del disagio giovanile, impedire per quanto possibile i fenomeni di devianza ed emarginazione, sostenere l'integrazione sociale dei portatori di handicap e favorire una crescita sana della comunità cittadina, sono attivati centri di aggregazione giovanile che costituiscono parte di una rete territoriale (insieme alla famiglia, alla scuola ed alle associazioni) per raggiungere un sistema formativo integrato.

Le modalità di accesso ai centri di aggregazione giovanile ed il relativo funzionamento sono definite da apposito regolamento approvato con delibera di consiglio Comunale n. 114 del 30/12/1997.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 115 DEL 30-11-88

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balducci

Art. 26

Servizio di telesoccorso

Il servizio di telesoccorso è rivolto alla tutela della sicurezza e della qualità della vita della persona anziana e/o a rischio di emarginazione nel proprio domicilio.

Consiste nel mettere a disposizione dell'utente un apparecchio di telesoccorso di proprietà del Comune.

Art. 27

Destinatari del Servizio

Gli apparecchi di telesoccorso sono destinati ai cittadini residenti nel Comune di Cagli che abbiano compiuto il 65° anno di età o di età inferiore purché, in quest'ultimo caso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- soggetti portatori di handicap o affetti da patologie invalidanti che comportino un'invalidità totale regolarmente documentata e/o certificata;

- soggetti affetti da patologie tumorali, cardiopatici, portatori di sclerosi multipla o da ogni altro tipo di patologia che comporti uno stato di dipendenza documentato da certificato medico con l'indicazione della relativa diagnosi.

Nell'individuazione dei destinatari saranno prioritariamente considerati coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni, in ordine di importanza:

- soggetti più anziani che vivono soli;

- soggetti dichiarati a "rischio" con chiara diagnosi medica e con elevato tasso di dipendenza e limitazione di autonomia funzionale;

- possessori di redditi più bassi.

Si intendono esclusi dal servizio i soggetti portatori di handicap psichici con patologie mentali.

Art. 28

Modalità di attuazione e procedure

Ai soggetti aventi diritto verranno assegnati in uso gratuito gli apparecchi di telesoccorso per tutto il periodo in cui permangono le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.

La restituzione può essere richiesta in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale qualora se ne riscontri un uso scorretto o con il venir meno delle condizioni previste per l'assegnazione.

La verifica delle condizioni che danno diritto all'accesso al servizio sono appurate dall'Assistente Sociale la quale potrà avvalersi della collaborazione del servizio di assistenza domiciliare e del servizio sociale dell'A.S.L.

Le spese relative all'allaccio telefonico, al canone mensile o a qualsiasi altra spesa dovesse rendersi necessaria per l'utilizzo della apparecchiature, comprese le eventuali spese di riparazione, sono a completo carico dell'utente.

L'assegnatario, una volta ottenuto l'uso gratuito dell'apparecchio, è libero di rivolgersi a qualsiasi organizzazione che gestisce i servizi di telesoccorso.

I soggetti interessati che si trovano nelle condizioni previste per l'accesso al servizio dovranno presentare domanda, su apposito modulo, all'ufficio assistenza del Comune allegando la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti richiesti.

Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con l'emissione di una determinazione del responsabile del servizio.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 116 DEL 30-11-88

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balducci

CAPITOLO V

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Art. 29

Borse lavoro per portatori di handicap

L'istituzione delle borse lavoro è finalizzata a promuovere l'integrazione dei soggetti portatori di handicap nella vita sociale in generale e nel mondo del lavoro in particolare, al fine di evitare il rischio della loro emarginazione.

La borsa lavoro non comporta prestazione di lavoro dipendente o assimilato, ma riveste esclusivamente un preciso carattere socio - assistenziale.

Gli interventi sono indirizzati a portatori di handicap in età lavorativa i quali verranno inseriti nella struttura comunale con funzioni di supporto e non sostitutive del personale dipendente, in attività compatibili con il tipo di handicap.

I titolari della borsa lavoro realizzeranno un'esperienza lavorativa a tempo parziale nell'ambito dell'orario di lavoro degli uffici comunali.

A ciascun soggetto verrà corrisposto, a titolo di rimborso spese in forma forfetaria, un assegno da erogarsi mensilmente il cui importo verrà stabilito annualmente con apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta ed in cui saranno anche indicati il numero dei posti disponibili e la durata della borsa lavoro.

I titolari della borsa lavoro saranno coperti da una polizza assicurativa che dovrà coprire il rischio di infortuni e della responsabilità civile il cui premio sarà a totale carico dei borsisti.

I soggetti interessati alle borse lavoro dovranno presentare apposita istanza all'ufficio Assistenza del Comune, allegando la documentazione attestante l'handicap.

L'inserimento del soggetto richiedente verrà disposto con determinazione del Responsabile del servizio.

Nel caso in cui le domande presentate superino il numero dei posti disponibili verrà stilata una graduatoria da parte della commissione di cui al successivo art. 30 che tenga conto della gravità dell'handicap, dei fattori di rischio di emarginazione e della situazione economica della famiglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Veronica Balucchi

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 115 DEL 30-11-98

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Commissione per la definizione di situazioni particolari

Qualora gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti a far fronte a tutte le richieste di coloro che hanno i requisiti per accedere ai contributi ed ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento, verrà formata una graduatoria da parte di un'apposita commissione costituita dal Responsabile del servizio Assistenza, dall'Assistente Sociale e dall'Assessore competente.

Art. 31

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Le domande presentate dai soggetti interessati alle prestazioni di cui al presente regolamento, si intendono comprensive delle autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa suddetta in caso di trattamento di dati sensibili.

Art. 32

Abrogazione di norme

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate le norme del regolamento comunale per la concessione dei contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/02/1995, riguardanti le sovvenzioni ed i contributi in materia socio-assistenziale.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi della deliberazione esecutiva approvativa del medesimo.